

www.finpiemonteonline.it

L.R. 16/84

CONVENZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Questo documento è stato strutturato per essere compilato direttamente a video, con l'applicativo Word di Microsoft Office.

- Come prima cosa, salvate il documento sul vostro computer.
- Inserite i dati richiesti negli spazi sottolineati e selezionate le eventuali opzioni adatte al vostro caso cliccando sugli appositi riquadri.
- Il documento può essere compilato a più riprese, salvando le aggiunte e le modifiche apportate.

CONVENZIONE PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO

L.R. 2.3.84 N. 16

TRA

La BANCA _____, con sede in _____ rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in _____, qui di seguito indicato per brevità "BANCA"

E

L'Istituto Finanziario Regionale Piemontese FINPIEMONTE SpA. con sede in Torino, rappresentato dal Direttore Generale _____, nato a _____ il _____ qui di seguito indicato per brevità "FINPIEMONTE"

PREMESSO

- a) che la Regione Piemonte, con legge del 2.3.84 n. 16, ha deliberato di intervenire a sostegno di iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo;
- b) che con delibera della Giunta Regionale n 38-12517 del 18 maggio 2004 ha costituito un fondo rotativo, demandandone la gestione a Finpiemonte;
- c) che con apposita convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte è stato previsto l'intervento del fondo regionale nel concorso del finanziamento, in collaborazione con il sistema bancario, con una quota fino al 50% del finanziamento concesso;
- d) che la Regione Piemonte ha deliberato di intervenire nel concorso del finanziamento con fondi propri fino ad un massimo di €250.000,00 (duecentocinquantamila Euro) per ogni progetto;
- e) che la citata legge regionale 16/1984 prevede che l'agevolazione riguardi investimenti relativi a:
 - ristrutturazione, riqualificazione e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo;
 - costruzione e ristrutturazione di edifici da destinarsi a sedi per attività culturali e dello spettacolo;
 - ammodernamento tecnologico e degli impianti di sedi per attività culturali e dello spettacolo;
- f) che con la citata deliberazione n 38-12517 del 18 maggio 2004 la Regione Piemonte ha individuato quale ambito prioritario di intervento per il triennio 2004/2006 il settore del piccolo e medio esercizio cinematografico, incluse le multisale fino ad un massimo di cinque schermi.
- g) che la Banca si è dichiarata disponibile ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le finalità

sopra esposte, da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con i fondi regionali ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione di finanziamenti.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

- Articolo 1 -

Tutto quanto in premessa è parte integrante della convenzione.

- Articolo 2 -

L'importo del finanziamento concesso alle imprese con i fondi regionali non potrà superare il 50% del finanziamento complessivo, fino ad un massimo di 250 mila EURO.

- Articolo 3 -

La forma tecnica consisterà in un finanziamento, valido fino a revoca, con possibilità di rientro fino a un massimo di 48 mesi più massimo 6 mesi di preammortamento (periodo con esdebitazione trimestrale della sola quota interessi). Il rimborso avverrà a rate trimestrali posticipate (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12) costanti per quota capitale più gli interessi bancari maturati nel periodo. La prima rata verrà rimborsata il trimestre successivo a quello di entrata in ammortamento.

- Articolo 4 -

Sulla quota di finanziamento concesso con fondi bancari sarà applicato un tasso di interesse pari all'EURIBOR 3 mesi + 1 punto spread.

La quota di finanziamento concesso con i fondi regionali sarà prestata a tasso di interesse nullo.

- Articolo 5 -

I soggetti di cui all'art. 2 comma 2 della l.r. 16/1984, previa consegna alla Banca prescelta, a fini informativi della copia fotostatica della domanda di finanziamento agevolato, devono presentare istanza alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo della Regione Piemonte, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. A tale documentazione verrà allegata l'attestazione di avvenuta consegna della copia della domanda firmata e timbrata dalla Banca (vedi allegato 2).

In seguito all'esito positivo della verifica documentale, l'Amministrazione regionale provvede a trasmettere copia della domanda al Comitato Tecnico presso Finpiemonte.

Il Comitato avvierà la propria istruttoria e potrà chiedere all'impresa interessata ogni altra

documentazione ritenuta necessaria. Al termine delle procedure di istruttoria, il Comitato Tecnico, comunicherà alla Banca l'accoglimento o meno della richiesta di agevolazione; ottenuta l'approvazione da parte della Banca, ne informerà l'Amministrazione regionale competente

In caso di esito positivo delle istruttorie e verificata la consistenza delle risorse disponibili, Finpiemonte, appena ricevuta la determinazione di approvazione dei finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale, trasmetterà alla Banca il nulla osta all'erogazione del finanziamento e trasferirà, con valuta data di erogazione, i fondi necessari per il concorso nel finanziamento, secondo gli importi indicati dal Comitato Tecnico.

- Articolo 6 -

La Banca convenzionata all'atto dell'erogazione del finanziamento con fondi pubblici, addebiterà il rispettivo conto corrente presso la Banca Tesoriera attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da Finpiemonte, contenute nella lettera di finanziamento e riportate nell'Allegato 1 alla presente convenzione, di cui è parte integrante.

- Articolo 7 -

In caso di inadempienza da parte dell'impresa finanziata degli obblighi previsti nella domanda di finanziamento e imposti dall'Amministrazione regionale, Finpiemonte potrà richiedere alla Banca convenzionata la revoca del finanziamento concesso con fondi regionali.

Tale revoca non si estende al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca stessa.

- Articolo 8 -

Il mancato pagamento – anche parziale – delle somme messe a disposizione da Finpiemonte SpA dovute dall'impresa finanziata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Finpiemonte.

Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea pubblicata sul sito www.ecb.int ovvero sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 o su "Il Sole 24 Ore" pro tempore vigente durante la mora, maggiorato di 3 punti percentuali annui (parametro sostitutivo Euribor 3 mesi).

- Articolo 9 -

La Banca potrà revocare a suo insindacabile giudizio i finanziamenti concessi, dandone comunicazione non motivata a Finpiemonte.

Inoltre, in caso di inadempienza dell'obbligo di rientro, la Banca attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente.

- Articolo 10 -

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno comunque ripartite pro-quota tra la Banca e Finpiemonte, in modo tale che eventuale perdita sia sempre proporzionalmente ripartita, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento.

- Articolo 11 -

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

- Articolo 12 -

La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato.

- Articolo 13 -

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando, in ogni caso, le operazioni già concesse. La presente convenzione sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione, resta a carico di Finpiemonte.

- Articolo 14 -

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

FINPIEMONTE S.p.A. presso la propria sede sita in Galleria San Federico 54 - Torino

BANCA _____ presso la propria sede sita in _____

Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.

Istituto di Credito

Allegato 1

Procedura per l'esecuzione dei finanziamenti ex LR 16/84

1. La domanda di finanziamento viene consegnata dal richiedente in copia all'Istituto di Credito a fini informativi e quindi alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo della Regione Piemonte, corredata della attestazione di avvenuta consegna firmata e timbrata dall'Istituto di Credito. Successivamente alla verifica preliminare effettuata dalla Regione la domanda di finanziamento viene trasmessa al Comitato Tecnico presso Finpiemonte.
2. L'Istituto di Credito prescelto dal richiedente, entro 60 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Comitato Tecnico, trasmette a Finpiemonte la DELIBERA BANCARIA, ovvero entro il minor tempo possibile la propria insindacabile indisponibilità nel procedere al finanziamento.
3. Erogazione del finanziamento da parte della Banca convenzionata e gestione delle partite contabili con la Banca tesoriera:
 - I. L'addebito sarà effettuato a mezzo messaggio in rete cod. 034 "movimentazione conti banche" ed in assenza di documentazione allegata.
 - II. Il suddetto addebito dovrà essere attivato entro 5 giorni lavorativi dalla valuta di erogazione del finanziamento sul conto dell'impresa beneficiaria.
 - III. La causale di addebito del giro banche dovrà prevedere obbligatoriamente l'esatta denominazione dell'impresa finanziata, gli estremi della misura o linea di intervento collegata al finanziamento e le coordinate bancarie del relativo c/c/c in essere presso la Banca Tesoriera.
4. Gestione del piano di ammortamento da parte della Banca convenzionata e gestione delle partite contabili con la Banca tesoriera.
 - I. La suddetta rimessa dovrà avvenire a mezzo procedura bonifici bancari ed in assenza di trasmissione di documentazione allegata.
 - II. Il bonifico dovrà pervenire in assenza di eventuali penali per valute antergate e pertanto, dovrà essere lavorato necessariamente entro 5 giorni lavorativi dalla valuta di addebito della rata per conto dell'impresa finanziata.
 - III. La causale del bonifico dovrà prevedere obbligatoriamente l'esatta denominazione dell'impresa finanziata, gli estremi della misura o linea d'intervento collegata al finanziamento e le coordinate bancarie del relativo c/c/c in essere presso la Banca Tesoriera.

Allegato 2

LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1984 N. 16

**“SOSTEGNO A INIZIATIVE CONCERNENTI LA RISTRUTTURAZIONE E
L’AMMODERNAMENTO
DI STRUTTURE CULTURALI E DELLO SPETTACOLO”**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA DI COPIA DI RICHIESTA DI
FINANZIAMENTO AGEVOLATO ALLA REGIONE PIEMONTE**

La sottoscritta Ditta _____ in qualità di cliente/non già cliente _____

Sede _____ Via _____ Tel. _____ Codice fiscale _____ Partita IVA _____

Nella persona di _____

Dichiara di aver depositato copia della documentazione prevista dalla Regione per la richiesta di finanziamento a valere sulla Legge Regionale 16/84 presso

l’Istituto _____ Agenzia _____

con Sede _____ Via _____ Tel. _____

Firma per la Ditta
documentazione

Per ricezione della
Timbro e firma dell’Istituto

N.B. La presente attestazione certifica la scelta da parte del richiedente dell’Istituto bancario di riferimento per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. 16/84.

La firma della presente attestazione, da parte della Banca, non costituisce alcun tipo di impegno a finanziare l’intervento discendente dalla Legge Regionale 2 Marzo 1984 n. 16.